

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza-ordinanza n. 3/2018/EL deposita in data 05/02/2018

RICORSO: annullamento e/o riforma della deliberazione n. 240/2017 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, in data 16 ottobre 2017, la quale ha accertato la inammissibilità della riformulazione e rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario del comune di Napoli, l'incongruità della rimodulazione/riformulazione effettuata sul piano originario, il grave inadempimento degli obiettivi intermedi fissati nel PRFP originario, per le annualità 2015 e 2016, l'elusione del Patto di stabilità 2014, l'elusione del saldo di finanza pubblica 2016 e ha disposto la riedizione del riaccertamento straordinario e l'adozione, entro 60 giorni, delle misure correttive necessarie a superare le rilevate criticità.

RICORRENTE:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione per la Finanza e gli organi degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

QUESTIONE RISOLTA: disposta, ai sensi dell'art. 128 c.g.c., la sospensione degli effetti della deliberazione della Sezione di controllo per la Campania, al dichiarato fine di integrare la documentazione prodotta, con contestuale assegnazione del termine perentorio per esperire il suddetto supplemento istruttorio e fissazione della data di udienza in prosecuzione, in ordine all'accertamento dell'elusione del Patto di stabilità 2014 e del saldo di finanza pubblica 2016, legittimamente effettuato dalla Sezione di controllo campana.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite hanno disposto il respingimento dell'eccezione della questione preliminare sull'obiettato difetto assoluto di attribuzione della Sezione di controllo per la Campania nell'accertare l'elusione del patto di stabilità, stabilendo sul punto che <<la legge n. 208 del 2015, all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734...modifica le regole di finanza pubblica cui sono tenuti gli enti territoriali nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea senza con ciò innovare rispetto al procedimento di controllo sulla gestione finanziaria degli Enti la cui competenza è attribuita dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dall'art. 148-bis del TUEL, alla Corte dei conti nelle sue articolazioni regionali rappresentate dalle Sezioni di controllo>>.

Parimenti infondato, per il Collegio giudicante, risulta essere l'eccezione difetto assoluto di attribuzione della Sezione di controllo campana sull'accertamento dell'elusione del saldo di finanza pubblica 2016, disponendosi che <<con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la *ratio* dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle

Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali>>.

ABSTRACT

Nella sentenza-ordinanza in esame, le Sezioni riunite hanno deciso, non definitivamente pronunciando, di disporre, ai sensi dell'art. 128 c.g.c., il supplemento istruttorio della documentazione prodotta dal comune di Napoli, respingendone le eccezioni di difetto assoluto di attribuzione rivolte nei confronti della Sezione di controllo per la regione Campania sull'accertamento dell'elusione del Patto di stabilità 2014 e del saldo di finanza pubblica 2016.

La premessa di ordine sistematico, da cui prende avvio il ragionamento del Collegio contabile, presenta come fulcro la specificazione della competenza, spettante alle Sezioni riunite, nel decidere in un unico grado e in speciale composizione <<*giudizi "nelle materie di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo", così codificando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le deliberazioni delle Sezioni del controllo sono "giustiziabili" dinanzi a questo giudice in tutti i casi nei quali esse, per il carattere prescrittivo o interdittivo, vengono a ledere posizioni qualificate dell'Ente locale*>>.

Il discorso, tuttavia, diviene più articolato in punto di diritto, laddove le Sezioni riunite hanno dovuto affrontare e risolvere la prima questione preliminare, confutando l'assunto difensivo, proposto dall'ente comunale, relativo alla circostanza dell'avvenuta presunta abrogazione dell'art. 148 bis del TUEL, ad opera dell'art. 1, comma 707, della legge n. 208/2015, nella parte in cui stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali..."*.

A tal proposito, la censura del Collegio giudicante è stata netta nel sostenere che la modifica della normativa in esame ha comportato una innovazione giuridica ma solo delle regole contabili per la determinazione del saldo valido ai fini dell'obiettivo di finanza pubblica stabilito per gli enti territoriali, non incidendo affatto sul potere-dovere di accertamento, spettante alla Sezione contabile di controllo, per verificare il regolare e attendibile raggiungimento dei prefati obiettivi prefissati.

Tant'è che l'art. 1, comma 707, della legge n. 208/2015 riferisce testualmente l'abrogazione alle *"...norme concernenti la disciplina del patto di stabilità..."*, mentre diversa normativa, individuata dal combinato disposto dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del TUEL fissano la competenza per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi relativi agli enti locali, in capo alle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Sulla scorta di tali assunti, il Collegio decidente ha dichiarato infondato anche l'ulteriore obiettato difetto assoluto di attribuzione, rilevato dal comune di Napoli, sempre nei confronti della sezione territoriale di controllo, in ordine all'accertamento dell'elusione del saldo di finanza.

In particolare, le Sezioni riunite hanno espressamente affermato che <<*con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alla Sezione di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali*>>.